
**COMUNICATO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI ITALIANI
ARMONIZZATI DI ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH**

In data 11 febbraio 2022 Allianz Global Investors GmbH (la "**Società di Gestione**") ha deliberato alcune modifiche al regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti italiani armonizzati dalla stessa gestiti (il "**Regolamento**") afferenti a:

- a) l'introduzione di una precisazione circa l'applicazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 e dal regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 ("SFDR") nella selezione degli investimenti da parte della Società di Gestione, considerando i rischi di sostenibilità nonché specifici fattori ambientali, sociali e di governance conformemente alle proprie procedure interne.
- b) l'allineamento delle soglie massime di investimento annuale e complessivo previste per le quote di Classe P dei fondi Allianz Azioni Italia All Stars e Allianz Italia 50 Special (quote finalizzate esclusivamente all'investimento nei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine "PIR") allo scopo di allineare le stesse ai nuovi valori previsti dalla Legge 30 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022, la sottoscrizione di quote di Classe P per ogni singolo partecipante è in effetti consentita, in ciascun anno solare, nel limite di EUR 40.000 ed entro un limite complessivo comunque non superiore, in aggregato, ad EUR 200.000.

Le suddette modifiche sono state inoltre riflesse nel Prospetto Informativo dei Fondi, che sarà pubblicato sul sito internet della Società di Gestione in tempo utile. Con particolare riferimento alla modifica a), la seguente sezione (13-ter) è stata aggiunta nel Prospetto Informativo:

Tutti i Fondi che perseguono una autonoma strategia di investimento e tutti i Fondi Master in cui sono investiti i Fondi Feeder applicano i processi relativi alla analisi del rischio di sostenibilità descritto al precedente paragrafo A -8 "rischio di sostenibilità". In aggiunta a ciò, alcuni Fondi possono applicare specifiche strategie di investimento sulla base dell'articolo 8 o dell'articolo 9 della SFDR.

Se la strategia di investimento di un Fondo viene attuata in conformità all'Art. 8 della SFDR, tutte le informazioni pertinenti da divulgare ai sensi dell'Art. 6 del Regolamento UE 852/2020 sono indicate di seguito al relativo sottoparagrafo della sezione "B) informazioni sull'investimento" del presente prospetto (nel caso in cui la strategia di investimento in discorso venga effettuata da un Fondo Master, il relativo Fondo Feeder rinvia, al riguardo, al prospetto del relativo Fondo Master). I Fondi sono gestiti in conformità all'Art. 8 (1) della SFDR se promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui vengono effettuati gli investimenti rispettino prassi di buona governance.

Se la strategia di investimento di un Fondo viene attuata in conformità all'Art. 9 della SFDR, tutte le informazioni pertinenti da divulgare ai sensi dell'Art. 5 del Regolamento UE 852/2020 sono indicate di seguito al relativo sottoparagrafo della sezione "B) informazioni sull'investimento" del presente prospetto (nel caso in cui la strategia di investimento in discorso venga effettuata da un Fondo Master, il relativo Fondo Feeder rinvia, al riguardo, al prospetto del relativo Fondo Master). I Fondi sono gestiti in conformità all'Art. 9 (1), (2) o (3) della SFDR se hanno come obiettivo investimenti sostenibili ed è stato designato un indice come indice di riferimento. Al momento non sono indicati nel presente Prospetto Fondi la cui strategia di investimento viene attuata in conformità all'Art. 9 della SFDR.

Il Regolamento UE 852/2020 stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa essere considerata ecosostenibile, identificando tali attività in base al contributo ai seguenti sei obiettivi ambientali:

- 1. la mitigazione dei cambiamenti climatici;*
- 2. l'adattamento ai cambiamenti climatici;*
- 3. l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;*
- 4. la transizione verso un'economia circolare;*
- 5. la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;*
- 6. la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.*

Un'attività economica è considerata ecosostenibile se dà un contributo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei predetti sei obiettivi ambientali, non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali (c.d. principio "non arrecare un danno significativo"), è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18 del Regolamento UE 852/2020 ed è conforme ai criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 3, lettera d), del Regolamento UE 852/2020.

Il principio "non arrecare un danno significativo" dispone che un investimento può essere qualificato sostenibile solo se non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali o sociali stabiliti nella SFDR e nel Regolamento UE 852/2020. Tale principio si applica solo ad una parte degli investimenti effettuati dai Fondi che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Anche gli ulteriori investimenti sostenibili non devono danneggiare in modo significativo alcun obiettivo ambientale o sociale. Gli investimenti sottostanti la parte restante degli investimenti non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Ciò premesso, si rileva che i criteri tecnici di selezione ("CTS") per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale non sono ancora in forma definitiva (ad esempio, per quanto riguarda i primi due obiettivi ambientali della tassonomia di mitigazione del cambiamento climatico e adattamento al cambiamento climatico) o non sono ancora stati sviluppati (ad esempio, gli altri quattro obiettivi ambientali della tassonomia di mitigazione del cambiamento climatico).

Questi criteri dettagliati richiederanno la disponibilità di dati specifici per ogni investimento ma alla data del presente documento, non sono disponibili dati affidabili, tempestivi e verificabili sufficienti per poter valutare gli investimenti utilizzando i CTS.

Inoltre, non sono ancora state emanate le norme tecniche di regolamentazione ai sensi della SFDR che definiscono la metodologia per il calcolo della quota di investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale e i modelli per queste informazioni.

Alla data del presente documento, pertanto, la Società di Gestione non è in grado di fornire informazioni standardizzate e comparabili sulla quota di investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale secondo quanto previsto dalle previsioni regolamentari relative alla tassonomia.

Sebbene vi siano Fondi i cui investimenti in attività economiche contribuiscono a un obiettivo ambientale e possono essere idonei a essere valutati rispetto ai CTS, la Società di Gestione non è attualmente in grado di descrivere:

- a) la misura in cui gli investimenti dei Fondi possono essere qualificati come investimenti in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale e possono essere considerati allineati al Regolamento UE 852/2020;*
- b) la proporzione, in percentuale, dei portafogli dei Fondi che contengono investimenti in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale allineate con il Regolamento UE 852/2020; oppure*
- c) la proporzione, in percentuale dei portafogli dei Fondi, di attività abilitanti e di transizione (come previsto nel Regolamento UE 852/2020).*

La Società di Gestione monitora comunque lo stato di aggiornamento della normativa di attuazione della SFDR per tutti i profili rilevanti e si impegna ad aggiornare il presente Prospetto, mediante la descrizione di tutti i fattori pertinenti, una volta che il quadro normativo sarà stato definito e risultino disponibili sufficienti dati affidabili, aggiornati e verificabili sugli investimenti dei Fondi. Si precisa inoltre che per i casi in cui la strategia di investimento in conformità all'Art. 9 o in conformità all'art. 8 della SFDR venga effettuata da un Fondo Master di un Fondo Feeder indicato nel presente prospetto, l'aggiornamento in discorso verrà effettuato nel relativo prospetto del Fondo Master).

Invece, per ciascuno dei Fondi gestiti dalla Società di Gestione in relazione ai quali non è espressamente indicato al relativo sottoparagrafo della sezione "B) informazioni sull'investimento" del presente prospetto che è attuata una strategia d'investimento in conformità all'Art. 9 o in conformità all'art. 8 della SFDR , si precisa, come richiesto dal Regolamento UE 852/2020, che "gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili".

Per ulteriori informazioni s'invitano gli investitori a consultare il sito internet della Società di Gestione o dei soggetti collocatori. La Società di Gestione fornirà gratuitamente copia del Regolamento di Gestione e del Prospetto Informativo come sopra modificato a tutti i partecipanti dei Fondi che ne faranno richiesta.

Milano, 18 febbraio 2022

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GmbH
Sede Secondaria e Succursale in Italia